



# FEDERAZIONE ITALIANA DI TIRO CON L'ARCO

## IL TRIBUNALE FEDERALE

Proc. n.1/2015 R.G.P. e n.1/2016 R.G.T.F.

Nella seduta del 8 aprile 2016 ha adottato la sottoestesa

### DECISIONE

Nel procedimento disciplinare a carico della A.S.D. Arcieri del Brenta (06019), con sede in Vicenza Via Luigi Cappello n. 3 c/o Bassanello Enrico, in persona del presidente *pro tempore*, a titolo di responsabilità diretta, per la violazione di cui agli artt. 72., 2.1 Reg. Giustizia, per avere, in esecuzione di un medesimo disegno illecito, venendo meno ai doveri di correttezza, lealtà rettitudine nei rapporti connessi all'attività sportiva cancellato, a mezzo di soggetto autorizzato ad operare per l'affiliato, dalle competizioni R1506004 e R1506009, rispettivamente fissate in data 17-18 gennaio 2015 e 8 febbraio 2015, le iscrizioni - effettuate da A.S.D. Arcieri del Doge - degli atleti FURLAN Edoardo (107736), LOVO Niccolò (91047), MARANGON Nicola (100889), MARINETTI Michele Maria (106713), MARZARO Marco (107737), MAZZON Stefano (73135), ORTICOCHIA Lorenza (94724), SCARSO Arianna (93034), SCOTOLATI Francesco (93655), LAGO Mirko (94722), pur nella consapevolezza, avendo in precedenza rilasciato il nulla osta per il trasferimento degli stessi, che essi avrebbero, in quelle date, potuto legittimamente gareggiare per la A.S.D. Arcieri del Doge, presso cui sarebbero stati, altrettanto legittimamente, tesserati a partire dal 1° gennaio 2015, così provocando un ingiusto danno sia ai menzionati atleti che alla A.S.D. Arcieri del Doge.

Fatti commessi in luogo imprecisato, il 31 dicembre 2014.

\* \* \*

### MOTIVI DELLA DECISIONE

A seguito di atto di deferimento proc. n. 1/2015 R.G. Proc. del 29.12.2015 da parte del Procuratore Federale, veniva fissata la comparizione personale delle parti interessate, ritualmente comunicata alle stesse, per l'udienza del 8 aprile 2016.

In tale data, dopo aver fornito il proprio consenso, veniva sentito in audizione il Presidente della A.S.D. Arcieri del Brenta, presente all'udienza, il quale, nel riportarsi alle proprie deduzioni difensive redatte nell'interesse della propria società, chiariva, altresì, che gli atleti menzionati nella contestazione risultavano facenti parte, sino alla data del 31.12.2014, della stessa società Arcieri del Brenta.

Ai sensi dell'art. 8 del Reg. Sportivo, pertanto, sino a tale data, spettava alla società A.S.D. Arcieri del Brenta, in qualità di società di appartenenza, e non alla A.S.D. Arcieri del Doge, il compito di procedere alla eventuale iscrizione o cancellazione dei propri atleti alle competizioni sportive agonistiche.

In siffatto contesto, la A.S.D. Arcieri del Brenta riteneva corretto ed opportuno procedere alla cancellazione dei predetti atleti dalle successive competizioni agonistiche per il 2015, formalizzando tale operazione alla data del 31.12.2014, senza che, al contempo, alcun danno potesse derivare da tale operazione, né agli atleti trasferitisi alla A.S.D. Arcieri del Doge, i quali, infatti, prendevano poi regolarmente parte alle programmate competizioni, né alla A.S.D. medesima.


All'esito dell'istruttoria, il Presidente della A.S.D. Arcieri del Brenta insisteva per l'assoluzione.

Il Procuratore Federale concludeva la propria istruttoria con una richiesta di assoluzione della

#### Federazione Italiana di Tiro con l'Arco

Via Vitorchiano, 113/115 - 00189 Roma  
Tel. 06 91516900 - Fax 06 91516915  
C.F. 80063130159 - P.IVA 05525461009





F.I.T.A.RCO

A.S.D. Arcieri del Brenta perché il fatto non sussiste, evidenziando, al riguardo, l'incertezza - sulla scorta delle precisazioni rese dalla società incolpata e della documentazione prodotta in dibattimento - sulla effettiva consapevolezza di quest'ultima di voler procurare danno agli atleti ed alla società concorrente, ponendo l'accento, in tal modo, circa l'assenza del necessario elemento soggettivo ai fini della configurabilità dell'illecito disciplinare descritto.

Si rileva:

### IN DIRITTO

Si premette che i termini per la trattazione del presente procedimento decorrono dal 1° aprile 2016 a seguito dell'entrata in vigore in detta data del Codice di Giustizia Sportiva del CONI, come modificato, che esclude la precedente obbligatorietà della difesa tecnica, atteso che con aderente ordinanza di questo Tribunale del 4 settembre 2015, agli atti, è stata disposta la sospensione ad ogni effetto dei procedimenti disciplinari in corso per non essere in grado il Collegio giudicante della loro trattazione, per la prescritta obbligatorietà della difesa tramite difensore e la contestuale non previsione della necessaria costituzione dell'istituto del difensore di ufficio, a cui accedere nella verificatasi ipotesi di mancata nomina del difensore di fiducia. Il Collegio prende atto, preliminarmente, delle precisazioni rese in udienza dal Presidente della società A.S.D. Arcieri del Brenta, della documentazione ivi prodotta da quest'ultimo e degli esiti dell'istruttoria dibattimentale.

Il Collegio, al riguardo, condividendo le conclusioni del Procuratore Federale, ritiene non sussistere, né un comportamento illecito A.S.D. Arcieri del Brenta, né una ipotesi di responsabilità diretta ascrivibile a detta società per la violazione di cui agli artt. 72, 2.1 Reg. Giustizia, ravvisando, in particolare, il fondato dubbio sulla consapevolezza di quest'ultima di procurare effettivamente danno a terzi nell'effettuare le cancellazioni dalle competizioni R1506004 e R1506009, rispettivamente fissate in data 17-18 gennaio 2015 e 8 febbraio 2015, relativamente alle iscrizioni - disposte dalla A.S.D. Arcieri del Doge - degli atleti FURLAN Edoardo (107736), LOVO Niccolò (91047), MARANGON Nicola (100889), MARINETTI Michele Maria (106713), MARZARO Marco (107737), MAZZON Stefano (73135), ORTICOCHIA Lorenzo (94724), SCARSO Arianna (93034), SCOTOLATI Francesco (93655), LAGO Mirko (94722).

Il Collegio accerta, conseguentemente, nel comportamento della A.S.D. Arcieri del Brenta, l'assenza del necessario elemento soggettivo ai fini della configurabilità dell'illecito disciplinare di cui all'atto di deferimento proc. n. 1/2015 R.G. Proc. del 29.12.2015, non ravvisando, inoltre, nel medesimo comportamento, una violazione dei doveri di correttezza, lealtà e rettitudine nei rapporti connessi all'attività sportiva.

### P.Q.M.

Visto l'art. 40 del Reg. di Giustizia, ritenuto che sussista il fondato dubbio sulla consapevolezza della A.S.D. Arcieri Del Brenta, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, del precostituito disegno di dar corso alla cancellazione dalle competizioni degli atleti riportati nella contestazione, assolve la società sportiva medesima, come sopra rappresentata, perché il fatto non sussiste.

Roma, 8 aprile 2016

Il Giudice Relatore

Avv. Prof. Andrea Altieri

Il Presidente

Avv. Amos Berni

DEPOSITATA IL  
17-04-2016

